

REGOLAMENTO SOCI SOVVENTORI ED EMISSIONE CAPITALE SOVVENTORI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina l'emissione e la gestione di azioni dei soci sovventori come da Statuto sociale, nel rispetto dell'art. 4 della L. 59/92 e di ogni altra disposizione legislativa in materia.

Art. 2 - Conferimenti dei soci sovventori

I conferimenti dei soci sovventori sono rappresentati da azioni nominative trasferibili, tanto per atto tra vivi quanto mortis causa, del valore unitario di € 100,00 (cento/00). Il socio sovventore deve sottoscrivere un minimo di cinque azioni. La Cooperativa ha la facoltà di non emettere materialmente i titoli azionari. Il contratto di sottoscrizione delle azioni deve contenere le indicazioni previste dall'art. 2354 c.c. e la specifica denominazione "azione di socio sovventore".

Art. 3 - Soci cooperatori e soci sovventori

I soci cooperatori (lavoratori – consumatori – volontari) hanno diritto di opzione ed eventualmente di prelazione sulle azioni dei soci sovventori. Viene istituita una apposita e separata sezione del libro soci ove sono iscritti quali soci sovventori.

Art. 4 - Remunerazione delle azioni dei soci sovventori

Ai soci sovventori può spettare una remunerazione per ciascun esercizio complessivamente non inferiore al tasso di inflazione previsto dall'art. 7 della legge 59/1992, incrementato di 2,0 punti percentuali, ma comunque in misura non superiore a due punti percentuali rispetto alla remunerazione delle quote dei soci cooperatori stabilita dall'Assemblea dei soci.

Nel caso in cui l'Assemblea decida di remunerare le quote dei soci cooperatori in misura superiore a quella precedentemente indicata, tale remunerazione spetterà anche alle azioni dei soci sovventori senza ulteriori maggiorazioni.

La remunerazione delle quote sottoscritte dai soci cooperatori, in qualità di soci sovventori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'art. 2514 cod. civ.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci sovventori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle quote dei soci cooperatori.

In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di socio sovventore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2473 cod. civ., ai soci sovventori il diritto di recesso spetta quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci.

Art. 5 - Conversione del prestito sociale in azioni di sovvenzione

I soci che hanno un conto di prestito sociale possono decidere di convertire, in parte o in toto, il prestito in azioni di soci sovventori.

Art. 6 - Diritti dei soci sovventori

Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche sia le persone giuridiche.

A ciascun socio sovventore sono attribuiti i seguenti voti, in proporzione alle azioni possedute:

- fino a 100 azioni: n. 1 voto

ARZIGNANO

36071 [Vicenza]
corso Matteotti 34
0444 453393

CORNEDO

36073 [Vicenza]
piazza A. Moro 41
0445 446841

RECOARO

36076 [Vicenza]
via Roma 11
340 8171486

TRISSINO

36070 [Vicenza]
via Dalle Ore 47
0445 491329

VALDAGNO

36078 [Vicenza]
galleria Dante 26
0445 480170

- da 101 a 250 azioni: n. 2 voti
- da 251 a 500 azioni: n. 3 voti
- da 501 a 750 azioni: n. 4 voti
- oltre 750 azioni: n. 5 voti.

L'esercizio del diritto di voto è regolato dall'art. 2370 c.c. Ai soci ordinari non possono essere attribuiti voti in relazione alle azioni di socio sovventore eventualmente possedute.

I voti complessivamente attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

I soci sovventori partecipano alle assemblee generali dei soci mediante votazioni separate.

Ricorrendo le condizioni stabilite dall'art. 2376 c.c. i soci sovventori sono costituiti in assemblea speciale. L'Assemblea speciale è convocata dal Consiglio di amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei sovventori.

Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e seguenti, cod. civ., in quanto compatibili con le disposizioni di cui agli artt. 21 ss. del presente Statuto.

Ai soci sovventori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, è riservata la facoltà di nominare almeno un amministratore e, laddove nominato il collegio sindacale, un sindaco effettivo e supplente nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della Cooperativa.

Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci sovventori. La maggioranza di capitale dei sovventori può richiedere che la Cooperativa nomini un revisore legale dei conti designato dagli stessi sovventori, ovvero che sia costituito il Collegio sindacale, qualora tale organo non sia presente.

Art. 7 - Obblighi dei soci sovventori

I soci sovventori sono obbligati:

- a) al versamento delle azioni sottoscritte, da effettuarsi entro quindici giorni dall'ammissione a socio o dalla sottoscrizione di ulteriori quote.
- b) all'osservanza dello Statuto sociale, del Regolamento e delle delibere assembleari e di Consiglio di Amministrazione adottate e concernenti disposizioni relative ai soci sovventori.

Art. 8 - Recesso e rimborso parziale o totale delle azioni di finanziamento

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci sovventori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle quote dei soci cooperatori.

In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di socio sovventore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2473 cod. civ., ai soci sovventori il diritto di recesso spetta quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci.

Art. 9 - Approvazione del regolamento

Il presente regolamento è stato approvato dall'assemblea generale dei soci del 28 novembre 2022 ed eventuali variazioni dovranno essere approvate con gli stessi criteri.

ARZIGNANO

36071 [Vicenza]
corso Matteotti 34
0444 453393

CORNEDO

36073 [Vicenza]
piazza A. Moro 41
0445 446841

RECOARO

36076 [Vicenza]
via Roma 11
340 8171486

TRISSINO

36070 [Vicenza]
via Dalle Ore 47
0445 491329

VALDAGNO

36078 [Vicenza]
galleria Dante 26
0445 480170